



Porto di Pesaro

Ordinanza del Commissario Straordinario n. 18 del 16/06/2026

- OGGETTO** INTERDIZIONE SPAZI DEMANIALI IN VIA CALATA CAIO DUILIO LIMITROFI ALL'IMMOBILE DEMANIALE MARITTIMO ISCRITTO AL N° 143 DEL REG. MOD. 23/D1 – EX PENSIONE ROTONDA BRUSCOLI -, CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL FOGLIO NUMERO 19 PARTICELLA NUMERO 47 SUBALTERNI 4 E 5 DEL COMUNE DI PESARO
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29/04/2026, n.82, del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, notificato a questa Autorità in data 29 aprile 2026, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;



- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 134 del 30/10/2025;
- VISTI** in particolare, gli artt. 9, 10 e 32 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTA** la nota prot. n. 8975 del 15/06/2026, acquisita in pari data al prot. n. 11042/2026, con cui la Capitaneria di Porto di Pesaro ha richiesto l'interdizione di spazi demaniali adiacenti al manufatto iscritto al numero 143 del registro Modello 23/D e catastalmente identificato al foglio numero 19 particella numero 47 subalterni 4 e 5 del Comune di Pesaro;
- VISTO** che il manufatto per come sopra individuato risulta in uso diretto alla Capitaneria di Porto di Pesaro ai sensi dell'art. 34 Cod. Nav., giusto il verbale di consegna n. 2/2026;
- VISTA** la relazione del sopralluogo effettuato dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. - Sede Coordinata di Ancona, allegata alla nota n. 8975 del 15/06/2026, acquisita in pari data al prot. n. 11042/2026;
- RITENUTA** la necessità di predisporre apposita Ordinanza di polizia marittima ai sensi dell'art. 59 Cod. Nav. volta ad assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori tutti;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

A seguito di sopralluogo effettuato dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. - Sede Coordinata di Ancona congiuntamente alla Capitaneria di Porto di Pesaro presso il manufatto "ex Pensione Rotonda Bruscoli" è emerso che l'immobile versa in uno stato avanzato di degrado con possibilità di distacco di materiale delle parti ammalorate;

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA


Art. 1

Con decorrenza immediata, sino all'emissione di un apposito nuovo provvedimento, l'interdizione dell'accesso di persone negli spazi – sia interni che esterni – afferenti all'immobile



demaniale marittimo sito nel Porto di Pesaro in via Calata Caio Duilio n. 96, iscritto tra le pertinenze al numero 143 del registro Modello 23/D e catastalmente identificato al foglio numero 19 particella numero 47 subalterni 4 e 5 del Comune di Pesaro.

L'interdizione degli spazi esterni all'edificio riguarda le porzioni individuate nel seguente stralcio grafico con colori verde e rosso:



In particolare, è prevista l'interdizione per una distanza di ml. 2,00 dal marciapiede (comprensivo delle fioriere) posto lungo il lato nord e di ml. 3,00 dal muro perimetrale dell'immobile nel lato sud (colore rosso)

Resta invariata l'interdizione delle altre aree rispetto alle delimitazioni esistenti indicate in colore verde di cui all'Ordinanza n. 53 del 10/09/2019.

Sono fatte salve le esigenze per attività di polizia e di pubblico soccorso, o comunque legate ai compiti dei soggetti istituzionali aventi specifiche competenze.

Art. 2

Con riferimento all'immobile di cui al precedente articolo, ai fini della tutela della pubblica incolumità, sono vietati la sosta ed il transito sia veicolare che pedonale negli spazi pubblici circostanti l'immobile medesimo.

Le aree di parcheggio situate a nord dell'immobile e adiacenti allo stesso sono interdetti.



In caso di condizioni meteo avverse è altresì vietata la fermata e la sosta nelle aree di parcheggio adiacenti alle aree oggetto di interdizione.

Per quanto al presente articolo, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 3 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://porto.ancona.it/it/page/ordinanze>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 16/06/2026

Il Commissario Straordinario
Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino